CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE

Con la presente scrittura privata tra:

A) il/la signor/signora _____, nato/a a _____, il _____, residente in _____, Prov. _____, via _____, Codice Fiscale _____,

E mail _____,

Tel. _____ Cell. _____, nel prosieguo chiamato Assistito;

B) l'avv. **ANTONINO GALLETTI**, del Foro di Roma, con studio in Roma, al Piazzale Don Giovanni Minzoni n. 9, e mail galletti@gallettilaw.com, pec antoninogalletti@ordineavvocatiroma.org, C.F. GLL NNN 70S23 H501E, P. IVA 10034190586, assicurato per la responsabilità professionale con polizza n PI-19179816/1, scadenza il 18.12.2018, emessa dalla ARCH INSURANCE EUROPE, nel prosieguo chiamato Avvocato;

PREMESSO CHE

- il presente contratto regola la natura giudiziale dell'incarico da espletare da parte dell'avv. Antonino Galletti avente ad oggetto il giudizio da instaurare nei confronti del Ministero della Giustizia innanzi al TAR Lazio per l'annullamento, previa tutela cautelare, dei provvedimenti resi dal Direttore Generale del Personale e della Formazione del Ministero della Giustizia, genericamente richiamati negli avvisi pubblicati sul sito internet del Ministero della Giustizia in data 18 luglio 2018, 24 luglio 2018 e 31 luglio 2018, aventi ad oggetto lo scorrimento della graduatoria con assunzione di ulteriori 420 idonei e la conseguente scelta da parte di questi ultimi delle sedi di servizio in relazione al Concorso pubblico a 800 posti a tempo indeterminato per il profilo di assistente giudiziario (area funzionale seconda, fascia

economica F2, nei ruoli del personale della Ministero della giustizia - amministrazione giudiziaria) e di ogni altro atto precedente, successivo, conseguente e/o consequenziale lesivo dell'interesse del sottoscritto all'assegnazione della sede[1];

- l'Assistito dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del d. lgs. n. 196/2003 ed acconsente al trattamento dei dati personali ad opera del difensore, di eventuali domiciliatari, colleghi e collaboratori di studio;

- l'Assistito dichiara di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. n.28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto;

- l'Assistito dichiara di aver ricevuto l'informativa che, nei limiti di cui all'art. 12, secondo comma, del d. lgs. n. 231/2007 in materia di antiriciclaggio, gli avvocati sono obbligati a segnalare le operazioni sospette;

PRESTATO

il consenso al trattamento dei dati personali nei limiti di cui di cui agli artt. 1 e ss. del d. lgs. n. 196/2003

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 Efficacia delle premesse del contratto

La premessa costituisce parte integrante della presente scrittura.

Art. 2 Conferimento e oggetto dell'incarico

1. L'Assistito conferisce all'Avvocato, che accetta, l'incarico di rappresentarlo, di assisterlo e difenderlo nella controversia di cui in premessa.

2. L'Assistito dichiara di essere stato adeguatamente informato dall'Avvocato del grado di complessità della controversia, nonché dei costi prevedibili.

[1] Tale giudizio sarà promosso solo in caso di raggiungimento di almeno 100 adesioni.

3. L'Assistito dichiara di essere stato informato dall'Avvocato di tutte le circostanze prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

4. L'Avvocato s'impegna ad informare per iscritto l'Assistito di circostanze non prevedibili al momento della stipulazione del contratto che determinano un aumento dei costi, valutando anche l'opportunità della integrazione della difesa con altro collega.

5. L'Assistito, in relazione all'incarico conferito, si impegna a sottoscrivere in favore dell'Avvocato mandato speciale e a fornire al difensore tutti i documenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico.

Art. 3 Ausiliari.

1. Le parti concordano che l'Avvocato possa avvalersi, sotto la propria responsabilità, di sostituti e collaboratori per lo svolgimento della prestazione.

Art. 4 Determinazione del compenso

1. Il compenso per le suindicate prestazioni professionali è stato consensualmente fissato nell'importo pari a € 180,00 comprensivi degli accessori di legge ed è stato determinato considerando il numero minimo di adesioni (100) richiesto per promuovere il suindicato giudizio.

2. Il compenso, liberamente determinato, come sopra fissato, è ritenuto dalle parti adeguato all'importanza dell'opera.

3. Il compenso, come sopra determinato, riguarda esclusivamente il primo grado di giudizio, fino all'emissione del provvedimento che lo definisce, con espressa esclusione di ogni grado successivo ed eventuali fasi incidentali del giudizio (quali ad esempio un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ovvero una rimessione alla Corte Costituzionale). Sono altresì escluse le attività afferenti l'eventuale appello cautelare, attività per le quali verrà predisposto ulteriore ed apposito preventivo.

4. Sono, altresì, a carico dell'Assistito e dallo stesso corrisposte all'Avvocato a semplice richiesta, le spese necessarie per lo svolgimento dell'incarico (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo le spese di C.T.U. o C.T.P., le spese di trasferta, ecc.), nonché le eventuali spese di lite a cui

l'Assistito dovesse essere condannato e che dovranno essere versate direttamente nei confronti delle controparti processuali.

Art. 5 Termini di corresponsione del compenso

1. L'Avvocato s'impegna ad emettere la fattura non appena perverrà il pagamento del compenso come sopra determinato.

2. L'Assistito verserà detti importi contestualmente alla stipula della presente scrittura privata ed alla autenticazione del mandato speciale. Il mancato pagamento dei pagamenti richiesti e/o la mancata rifusione delle spese anticipate dall'Avvocato costituisce causa di risoluzione di diritto del presente contratto.

3. L'Assistito è tenuto a corrispondere all'Avvocato l'intero importo risultante dal presente contratto, indipendentemente dalla minore liquidazione giudiziale e dall'onere di refusione posto a carico della controparte.

4. Ove l'importo liquidato giudizialmente sia superiore a quanto sopra pattuito, la differenza sarà riconosciuta a favore dell'Avvocato.

5. L'Avvocato potrà farsi versare direttamente dalla controparte le spese di soccombenza poste a carico di quest'ultima e a trattenerle a titolo di compensazione sino a soddisfazione del proprio credito.

6. In caso di rinuncia al mandato o di revoca o per altra causa estintiva, l'Assistito verserà quanto pattuito per l'attività fino a quel momento svolta, applicandosi i parametri previsti dal DM 55/2014.

Allegati:

1) copia documento identificativo dell'Assistito;
2) copia codice fiscale (o tessera sanitaria con l'indicazione del codice fiscale) dell'Assistito.

Luogo e data _____, _____ Firma Assistito

_____

Avv. Antonino Galletti

Per approvazione espressa all'esito di specifica negoziazione delle singole clausole contenute nei seguenti articoli del presente contratto:

- art. 2, comma 2, nella quale l'Assistito dichiara di essere stato adeguatamente informato dall'Avvocato del grado di complessità della controversia e dei costi prevedibili;
- art. 2, comma 3, nella quale l'Assistito dichiara di essere stato informato dall'Avvocato di tutte le circostanze prevedibili al momento della stipulazione del contratto;
- art. 5, comma 2, nella quale si prevede che il mancato pagamento degli acconti richiesti o la mancata rifusione delle spese anticipate dall'Avvocato costituiscono causa di risoluzione del presente contratto;
- art. 5, comma 3, nella quale si prevede che l'Assistito è tenuto a corrispondere all'Avvocato l'intero importo risultante dal presente contratto, indipendentemente dalla minore liquidazione giudiziale e dall'onere di refusione posto a carico della controparte;
- art. 5, comma 4, nella quale si prevede che ove l'importo liquidato giudizialmente sia superiore a quanto sopra pattuito, la differenza sarà riconosciuta a favore dell'Avvocato;
- art. 5, comma 5, nella quale si prevede che l'Avvocato potrà farsi versare direttamente dalla controparte le spese legali poste a carico di quest'ultima e a trattenerle a titolo di compensazione sino a soddisfazione del proprio credito;
- art. 5, comma 6, nella quale si prevede che in caso di rinuncia al mandato o di revoca o per altra causa estintiva, l'Assistito verserà quanto pattuito per l'attività fino a quel momento svolta.

Luogo e data _____, _____ Firma Assistito

_____